

sioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui le proposte di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-octies, e 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.

15. L'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. 1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.

3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro quindici giorni dall'udienza ».

**18. 03.** Radice.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 18.02.

*All'articolo aggiuntivo 18. 02, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.*

**0. 18. 02. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-*bis* a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**18. 02.** Rebecchi, Del Bono, Ferrari, Guerra, Paroli, Radice, Stradella, Fei, Lembo, Butti, Alboni, Cè, Bartolich, Molgora, Faustini, Caparini, Frosio Roncalli, Rizzi, Stucchi, Fongaro, Alborghetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
18. 01 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 4, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**0. 18. 01. 1.** Eduardo Bruno.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18.

*(Piani urbani di mobilità).*

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale del-

l'automobile privata e moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di *car pooling* e *car sharing* e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility managers*, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo, sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il CIPE stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del re-

stante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, la definizione dei criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

**18. 01.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

**(A.C. 7186 – sezione 19)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Diritti per la partecipazione a concorsi).*

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: « sono stabilite in lire 7.500 » sono sostituite dalle seguenti: « sono eventualmente previste dalle pre-

dette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

*(Diritti per la partecipazione a concorsi).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono eventualmente fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stabilite in lire 20.000.*

**19. 1.** Nardini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, per il periodo della sua vigenza, va interpretato nel senso che l'approvazione ministeriale relativa alla erogazione dei premi di produzione per gli anni 1991 e 1992 ai dipendenti dell'ICE si intende intervenuta all'atto dell'approvazione dei bilanci degli anni di rispettivo riferimento.

**19. 2.** Di Bisceglie, Manzini.

**(A.C. 7186 – sezione 20)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Gare informatiche e supporto di programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).*

*Sopprimerlo.*

**20. 2.** Nardini.

*Al comma 1, dopo le parole: gli avvisi di gara aggiungere le seguenti: , accanto alle altre forme di pubblicazione previste da norme di legge o di regolamento.*

**20. 3.** Nardini.

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 4.** Nardini.

*Sopprimere il comma 6.*

**20. 6.** Lembo, Anedda, Armaroli.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che è collocato presso fino alla fine del comma.*

\* **20. 1.** Frattini.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che è collocato presso fino alla fine del comma.*

\* **20. 5.** Lembo, Anedda, Armaroli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Norme di semplificazione in materia di appalti di servizi).*

1. La disposizione contenuta all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si applica sia alle categorie di cui all'allegato 1 che alle categorie di cui all'allegato 2 del citato decreto.

2. I consorzi di cooperative, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono ammessi a partecipare agli appalti pubblici di servizi e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno dimostrare il solo possesso dei requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo.

**20. 01.** Manzini, Di Bisceglie, Migliavacca.

**(A.C. 7186 – sezione 21)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Accesso alle banche dati pubbliche).*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano

titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

**(A.C. 7186 – sezione 22)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 22.

*(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, » è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale ».

3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale »;

b) al comma 3, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.

7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale ».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presi-

dente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

9. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Il segretario comunale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

c) al terzo comma, le parole: « dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

d) al quarto comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: « , previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, ».

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: « il sindaco » e « del sindaco » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale » e « dell'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

c) all'ottavo comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

13. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del sindaco » e « al sindaco » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale » e « all'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al sesto comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste ».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 22.

*(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).*

*Sopprimerlo.*

\* **22. 1.** Armaroli, Lembo.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 3.** Nardini.

*Sostituire i commi dall'1 al 21 con i seguenti:*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, » è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare

dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal Presidente della medesima Commissione e dal Segretario ».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole « il Consiglio comunale, » sono inserite le seguenti: « nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri ».

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati

eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età ».

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: « Nei comuni con oltre 10.000 abitanti »;

b) al terzo comma sono soppresse le parole: « cinque o ».

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: « Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. ».

7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presidente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal Presidente della stessa Commissione e dal segretario ».

8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della commissione e dal segretario. »

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « e delle commissioni elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « , degli ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali ».

12. L'articolo 52 del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. 1. Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

*Al comma 23, ultima riga, sostituire la data 2001, con 2002.*

**22. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla stessa data è abrogato il comma 2 dell'articolo 41 del testo*

unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**22. 2.** Governo.

**(A.C. 7186 – sezione 23)**

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 23.

*(Accelerazione del procedimento di controllo  
della Corte dei conti).*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie della Corte e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può comunque essere superiore a quindici giorni. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*(Accelerazione del procedimento di controllo  
della Corte dei conti).*

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Armaroli, Migliori, Anedda, Lembo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 2  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 23. 2, comma 1, sop-  
primere il primo periodo.*

**0. 23. 2. 1.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, sostituire le parole: in ogni caso  
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla  
loro ricezione, senza che sia intervenuta  
una con le seguenti: esecutivi solo dopo la  
pronuncia della.*

**0. 23. 2. 2.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, sostituire le parole: sessanta giorni  
con le seguenti: centoventi giorni.*

**0. 23. 2. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 1, primo  
periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo  
che la Corte, nel predetto termine, abbia  
sollevato questione di legittimità costitu-  
zionale, per violazione dell'articolo 81 della  
Costituzione, delle norme aventi forza di  
legge che costituiscono il presupposto del-*

l'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione.

**0. 23. 2. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

*All'emendamento 23. 2, sopprimere il comma 2-ter.*

**0. 23. 2. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

*All'emendamento 23. 2, comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 23. 2. 5.** Teresio Delfino, Volontè.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

*2-bis.* All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

*2-ter.* Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba aver corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

**23. 2.** La Commissione.

**(A.C. 7186 – sezione 24)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

*(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).*

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ogni stanziamento proveniente dall'attuazione dell'articolo 1, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:* del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

**24. 2.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Bosco, Pittino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Alla legge 29 aprile 1976, n. 178, all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Ogni stanziamento proveniente dall'attuazione della presente legge, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche ».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole:* del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

**24. 3.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

**(A.C. 7186 – sezione 25)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) disciplinare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 25.**

*(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: il testo unico con le seguenti: è impegnato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare un disegno di legge.*

**25. 3.** Nardini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**25. 4.** Nardini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di commercio con l'estero aggiungere le seguenti: considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

**25. 2** Governo.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: in particolare quella delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali.

**25. 1.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

**(A.C. 7186 – sezione 26)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 27.**

*(Pubblicità delle fusioni e scissioni  
delle società).*

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese ».

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese ».

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca ».

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: « della pubblicazione del progetto di fusione » sono sostituite dalle seguenti: « della iscrizione del progetto di fusione ».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2504-*sexies*. (*Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese*). – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-*ter* ».

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 27.**

*(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società).*

*Sopprimerlo.*

\* **27. 1.** Nardini.

*Sopprimerlo.*

\* **27. 2.** Lembo, Anedda.

**(A.C. 7186 – sezione 27)**

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 28.**

*(Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).*

1. I fogli degli annunci legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunci legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 28.**

*(Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).*

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dal novantesimo*

giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**28. 1.** Governo.

*All'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**28. 2.** Pasetto.

**(A.C. 7186 – sezione 28)**

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 29.**

*(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).*

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono re-

golate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, entro lo stesso termine, deposita la deliberazione e l'altra documentazione presso il tribunale. In tal caso si applicano i commi secondo e terzo e, se il notaio non provvede entro il termine stabilito, vi provvedono gli amministratori nei trenta giorni successivi e in mancanza ciascun socio a spese della società o facendo condannare gli amministratori all'adempimento. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

5. All'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 29.

*(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).*

*Sopprimerlo.*

##### 29. 2. Nardini.

*Al comma 4, capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo.*

##### 29. 5 (nuova formulazione). La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

##### 29. 4. Migliori, Lembo, Anedda, Armaroli.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 29. 1 DEL GOVERNO

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: l'ammenda con le seguenti: la sanzione amministrativa.*

##### 0. 29. 1. 1. Anedda, Armaroli, Lembo

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto il seguente:

« ART. 138-*bis*.

Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con l'ammenda da lire 1.000.000. a lire 30.000.000.

Con uguale ammenda è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

**29. 1. Governo.**

**(A.C. 7186 – sezione 29)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

*(Ulteriori semplificazioni  
in materia societaria).*

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: « e depositarne nel registro delle imprese le

firme autografe ». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: « l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società » sono sostituite dalla seguente: « autenticata ».

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole: « dai due commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma precedente ». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: « e quinto ». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole: « pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: « pubblicata nel Bollettino uff-